

Lettera 21 settembre 2000, prot. n. 220418

Oggetto: *Quesiti in merito all'applicazione del D.P.R. 551/1999 e della L. 10/1991. Scarico dei prodotti della combustione.*

Emanata da: **Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

Riguardante: Impianti termici – Scarico a parete con caldaie a basse emissioni inquinanti (D.P.R. 551/99)

NOTE

Risposta del Ministero a quesito posto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Montepulciano.

TESTO

Oggetto: Quesiti in merito all'applicazione del D.P.R. 551/1999 e della L. 10/1991. Scarico dei prodotti della combustione.

In relazione al quesito in oggetto, relativo alla possibile deroga, in certi casi, all'obbligo generale di scarico dei prodotti della combustione oltre il colmo del tetto, si ritiene che lo spirito della norma sia quello di agevolare l'adozione di apparecchiature di nuova concezione, più efficienti e meno inquinanti, negli impianti termici individuali preesistenti dotati di sistemi di smaltimento incompatibili con le nuove tecnologie, o addirittura fuori norma e non adeguabili.

A titolo di esempio non esclusivo si può citare il caso delle canne fumarie collettive ramificate, in particolare quelle realizzate, conformemente alla norma UNI 7129/72 finché vigente, con più di 5 immissioni.

Si deve anche considerare che la norma En 483 è stata adottata a livello europeo nell'ottobre 1999, quando l'iter di approvazione del D.P.R. 551 era già avanzato, e non è ancora stata pubblicata dall'UNI, ancorché recepita nell'aprile di quest'anno.

In tale ottica si può ritenere, ad avviso di questa Direzione, che il passo citato del D.P.R. in oggetto vada interpretato nel senso che il generatore di calore adottato deve appartenere alla classe meno inquinante prevista dalle norme applicabili al tipo specifico, e quindi la UNI EN 297 per il tipo B e la UNI EN 483 per il tipo C.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Umberto la Monica)